



COMUNE DI BARI

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

Adunanza del 17 MARZO 1976 di PRIMA convocazione

OGGETTO

Regolamento speciale di P.H.: Servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente. -

L'anno millenovecento settantasei il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 20,30 in Bari, nella Sede Municipale al Corso Vittorio Emanuele e nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

sotto la presidenza del Signor SINDACO AVV. NICOLA VERNOLA
e con l'assistenza del Segretario Generale Signor DR. SAVERIO NUZZI

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come appresso:

	Pres.		Pres.
1. - ABBATANTUONO Avv. Umberto	si	31. - LAMADDALENA Ing. Nicola	si
2. - ABRATI Giuseppe	si	32. - LENOCI Prof. Dr. Claudio	no
3. - ACCETTURA Prof. Donato	si	33. - LEONETTI Dr. Andrea	si
4. - ACCETTURA Per. Iad. Francesco	si	34. - LONERO Avv. Enrico	si
5. - ALBERGO Dr. Rocco	no	35. - LUCARELLI Per. Agr. Giacomo	si
6. - BARBIERA Prof. Avv. Lelio	si	36. - MARIELLA Dr. Vito	no
7. - BASSO Avv. Quintino	no	37. - MARTINELLI Dr. Emanuele	si
8. - BIANCO Dr. Stefano	si	38. - MASTROROCCO Arturo	si
9. - CAIATI Cosmo	si	39. - MESSINA Prof. Dr. G. Ugo Umberto	si
10. - CAPRIATI Prof. Nicola	si	40. - MONTELEONE Francesco	si
11. - CARADONNA Sebino	si	41. - PECORELLA Dr. Vincenzo	no
12. - CASTELLANETA Avv. Giuseppe	si	42. - NERINI Prof. Dr. Vito	si
13. - CEA Dr. Rocco	si	43. - PASSARO Avv. Francesco	no
14. - CIANCIOLA Avv. Giuseppe	si	44. - PINTO Geom. Vincenzo	si
15. - CONTENTO Prof. Avv. Gaetano	no	45. - RESTA Giuseppe	si
16. - CROCCO Avv. Antonio	si	46. - RUGGIERO Prof. Avv. Giuseppe	si
17. - CROLLALANZA Sen. Araldo	no	47. - SALLIANO Antonio	si
18. - DALOISO Dr. Francesco	si	48. - SANTACROCE Dr. Francesco	si
19. - DE CAMBIO Dr. Aldo	si	49. - SCALIGINE Aldo	si
20. - DEGENNARO Giuseppe	si	50. - SICOLO Tommaso	si
21. - DE MARCO Dr. Enrico	si	51. - SILVESTRI Avv. Francesco	si
22. - DI CACNO dr. Nicola	no	52. - SPAGNOLETTA Prof. Mauro	si
23. - DIGIESI On. Michele	no	53. - D'ERASMO Rag. Michele	si
24. - DIGLIO Dr. Pasquale	si	54. - TESTINI Giuseppe	no
25. - ERRIQUENZ Rag. Luca	si	55. - TROCCOLI Avv. Francesco	no
26. - FIZZAROTTI Dr. Angelo	no	56. - VACCA Prof. Dr. Giuseppe	no
27. - GIORGIO Ing. Luigi	no	57. - VERARDI Dr. Giovanni	si
28. - GRECO Rag. Osvaldo	si	58. - VERNOLA Avv. Nicola	si
29. - IACOBELLIS Dr. Luigi	si	59. - VITALE Comm. Lorenzo	si
30. - LACARRA - Giuseppe	si	60. - VOLPE Avv. Gaetano	si

L'Assessore alla Polizia Urbana Dr. Emanuele Martinelli, riferisce:

"Il servizio pubblico di automezzi in servizio da noleggio con conducente è attualmente disciplinato dagli artt. dal 21 al 68 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, adottato con delibera consiliare n. 681 del 12.10.1973, della quale la Sezione Provinciale di Controllo prese atto nella seduta del 10.12.1973, al n. 52499.

L'esperienza al riguardo suggerisce, però, una più organica ristrutturazione di tali norme, in modo da rendere le stesse più rispondenti alle moderne esigenze dell'utenza.

D'altra parte, la stessa Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile ha più volte rappresentato la necessità che detto servizio pubblico sia riorganizzato e disciplinato da uno specifico regolamento, in analogia a quanto avviene in altre Città.

Si è ritenuto opportuno, quindi, stralciare dal citato Regolamento di Polizia Urbana le predette norme riguardanti il servizio pubblico in parola, per formare un distinto regolamento speciale sulla scorta di quello predisposto dalla nominata Motorizzazione Civile e di altri adottati in materia da diversi grandi Comuni italiani."

La Giunta, pertanto, rimette al Consiglio, con parere favorevole, il suddetto schema di regolamento per l'approvazione dello stesso e per la conseguente soppressione degli articoli dal 21 al 68 del menzionato Regolamento di Polizia Urbana.

I L C O N S I G L I O

UDITA la relazione dell'Assessore Dr. MARTINELLI e rite
nuto di accoglierne la proposta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla II^a Commissio
ne Consiliare nella seduta dell'8/3/1976;

CON N.45 voti favorevoli su N.45 Consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1)- APPROVARE il Regolamento Speciale di Polizia Urbana ri
guardante il servizio pubblico di automezzi da noleggio con con
ducente secondo lo schema allegato al presente provvedimento, del
quale costituisce parte integrante;

2)- SOPPRIMERE, conseguentemente, gli articoli dal 21 al
68 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, adottato con delibe
ra consiliare n.681 del 12.10.1973, che disciplina attualmente il
servizio in parola.-

SCHEMA DI REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA URBANA
RIGUARDANTE GLI AUTOVEICOLI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1 - Disciplina del servizio - Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art.58-VI comma- del T.U. n.393 del 15.6.1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a)- dagli artt.105 e 113 del T.U. n.1740 dell'8.12.1933, tenuti in vigore dall'art.145 - II comma - del T.U. n.393 del 15.6.1959;
- b)- dall'art.57 - I comma, - lettera c)- del T.U.n.393 del 15.6.1959;
- c)- dal T.U. n.393 del 16.6.59 e dal relativo Regolamento di esecuzione n.420 del 30.6.1959;
- d)- dagli artt.86 e 121 del T.U. delle leggi di P.S.n.773 del 18.6.1931, nonchè dall'art.158 del relativo Regolamento di esecuzione n.635 del 6.5.1940;
- e)- dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART.2 - Determinazione del numero degli autoveicoli - Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale e possono essere eventualmente ripartiti fra i vari Quartieri dello stesso Comune.

ART.3 - Domanda per esercitare l'attività - Chi intende ottenere la concessione comunale per svolgere il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente, deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa.

ART.4 - Documentazione - Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della concessione, dovrà produrre i seguenti documenti:

- a)- licenza ottenuta a norma degli artt.86 e 121 del T.U. delle leggi di P.S.;

- b)- certificazione comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c)- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio per esercitare l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n.860 del 25.7.1956;
- d)- certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. comprovante l'avvenuta presentazione della "dichiarazione di inizio di attività" ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26.10.1972, n.633;
- e)- certificato sulla prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco;
- f)- certificato di cittadinanza italiana;
- g)- certificato di residenza nel Comune;
- h)- certificato di buona condotta del concessionario - se trattasi di persona fisica - o del legale rappresentante - se trattasi di persona giuridica - di data non anteriore a tre mesi;
- i)- dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dell'esercizio;
- l)- dichiarazione da rilasciarsi da parte dell'Ufficiale Sanitario del Comune comprovante la esenzione da malattie deturpanti o contagiose o da altre malattie che impediscano l'esercizio del servizio, qualora il concessionario sia anche conducente dell'autoveicolo;
- m)- planimetria dei locali dell'autonimessa con l'esatta indicazione e la misurazione dello spazio da destinarsi esclusivamente allo stazionamento degli autoveicoli, spazio che non dovrà essere inferiore ai mq.90 per gli autobus e mq.20 per le autovetture;
- n)- bolletta comprovante il versamento della cauzione di cui all'Art.7;
- o)- documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'art.5 del presente Regolamento.

ART.5 - Titoli preferenziali - Nell'assegnazione delle concessioni costituiscono titoli preferenziali:

- a)- aver svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente o quello pubblico da piazza;
- b)- essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni

di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici;

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della concessione viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

ART. 6 - Assegnazione della concessione - Per esercitare l'attività di noleggiatore di autoveicoli da rimessa con conducente occorre il possesso della concessione, la quale è assegnata dalla Giunta Municipale, sentito anche il parere delle Organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.5.

ART. 7 - Deposito cauzionale - A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi contenuti nella concessione è dovuta una cauzione dell'importo di £.100.000 per ogni concessione relativa agli autobus e di lire 50.000 per ognuna di quelle inerenti alle autovetture.

Tali cauzioni sono incamerate in caso di decadenza del concessionario.

ART. 8 - Rilascio della concessione - La concessione comunale è rilasciata dal Sindaco con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo, nonché degli estremi del certificato di P.S. e della licenza di circolazione governativa relativa all'autoveicolo stesso.

ART. 9 - Durata della concessione - La concessione ha la durata di un anno ed esattamente fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata entro il successivo mese di febbraio, sempre che sussistano le condizioni in base alle quali fu rilasciata e fatti salvi i casi in cui la concessione stessa può essere ritirata prima della scadenza, secondo quanto previsto dal successivo art.11.

ART. 10 - Trasferibilità della concessione - La concessione comunale di autoveicolo da rimessa con conducente non è trasferibile.

ART. 11 - Parziale ritiro delle concessioni - Le concessioni comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorre addizionare ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite, ove occorra, le Organizzazioni di categoria del settore.

APT.12 - Inizio del servizio - Il richiedente, dichiarato assegnatario della concessione comunale, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di rilascio della concessione.

~~Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di tre mesi~~
ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro trenta giorni dalla notifica di assegnazione della concessione.

APT.13 - Obblighi del servizio - Il servizio di noleggio da rimessa con autoveicoli deve essere effettuato con correttezza, civismo, senso di responsabilità e decoro.

E' fatto obbligo di:

- a)- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b)- segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambio di domicilio o di rimessa;
- c)- presentare regolarmente l'autoveicolo alle verifiche di cui all'art. 24 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d)- rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.18;
- e)- curare il regolare funzionamento del contachilometri;
- f)- compiere servizi richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g)- ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo negli Uffici di Polizia Urbana onde agevolare la restituzione al legittimo proprietario;
- h)- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.

ART.14 - Divieti del servizio - Durante l'esercizio è fatto divieto di:

- a)- procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la concessione;
- b)- effettuare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c)- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d)- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e)- deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dai passeggeri;
- f)- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita o fissata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g)- fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

ART.15 - Sospensione della corsa - Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

ART.16 - Responsabilità nell'esercizio - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della concessione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo escluso sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART.17 - Sostituzione dell'autoveicolo - Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco d'intesa con la Commissione di cui all'art.24.

L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in riparazione.

ART.18 - Tariffe - Con deliberazione della Giunta Municipale, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità Tutoria Provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza o del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse o nel loro autoveicolo le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni, ed agenzie di viaggio.

ART.19 - Contachilometri - Gli autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa con conducente devono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità Comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ART.20 - Stazionamento - E' vietato lo stazionamento di autoveicoli da rimessa sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Solo in casi speciali di assoluta necessità per notevole afflusso di viaggiatori e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, il Sindaco può autorizzare la sosta di autoveicoli presso gli scali ferroviari, marittimi ed aerei.

ART.21 - Sospensione della concessione. - La concessione comunale può essere sospesa per un periodo di tempo commisurato alla gravità della infrazione, indipendentemente dalle sanzioni penali da applicarsi per le contravvenzioni previste nel Regolamento.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco.

ART.22 - Revoca della concessione - La concessione comunale di esercizio viene revocata dalla Giunta Municipale.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a)- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b)- se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della concessione;
- c)- quando l'automezzo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d)- quando il titolare della concessione o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando; o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e)- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f)- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento specie delle norme di cui all'art.16;
- g)- qualora l'attrezzatura dell'autorimessa non risulti mantenuta nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- h)- quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento dell'esercizio;
- i)- per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

ART.23 - Decadenza della concessione - La concessione comunale viene a decadere senz'altro:

- a)- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della concessione, secondo quanto previsto dall'art.12;
- b)- per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla concessione;
- c)- per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 30 gg; a meno che tale interruzione non sia giustificata da comprovati motivi di speciale gravità;
- d)- per fallimento del titolare della concessione;

- 0 -
- e)- per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
 - f)- per morte del titolare della concessione;
 - g)- per scioglimento della Società.

ART.24 - Revisione autoveicoli - Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta l'anno, a verifiche da parte di una Commissione composta dal Direttore della Polizia Urbana, dal Comandante dei Vigili Urbani e da un rappresentante sindacale della categoria interessata.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservate, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art.113 T.U. 1740 dell'8.12.1933; art.145-II Comma- T.U. n.393 del 15.6.1959).

Ogniqualevolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non rispon-
da più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione do-
vrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio
della Motorizzazione Civile, agli effetti dell'art.65 del D.P.R. n.393
del 15.6.1959.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di
conservazione e di decoro e qualora il titolare della concessione non
provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stes-
so entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto al-
la revoca della licenza a norma dell'art.22, lettera c).

ART.25 - Sanzioni pecuniarie - Le infrazioni alle disposizioni conte-
nute nel presente Regolamento non punibili con la sospensione o la re-
voca della concessione, saranno passibili di un'ammenda stabilita con
Ordinanza del Sindaco.

ART.26 - Approvazione Ministeriale - Le deliberazioni del Consiglio Co-
munale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da
adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente nonché quelle
concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, devono esse-
re sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero dei Trasporti
e dell'Aviazione Civile, ai sensi e per gli effetti delle disposizio-
ni richiamate alla lettera a) dell'art.1.

ART.27 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n.393 del 15.6.1959 ed agli artt.105 e 113 del T.U.n.1740 dell'8.12.1933 tuttora vigenti, al T.U. della Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.

I N D I C E - A R T I C O L I

- 1) Disciplina del servizio
- 2) Determinazione del numero degli autoveicoli
- 3) Domanda per esercitare l'attività
- 4) Documentazione
- 5) Titoli preferenziali
- 6) Assegnazione della concessione
- 7) Deposito cauzionale
- 8) Rilascio della concessione
- 9) Durata della concessione
- 10) Trasferibilità della concessione
- 11) Parziale ritiro delle concessioni
- 12) Inizio del servizio
- 13) Obblighi del servizio
- 14) Divieti del servizio
- 15) Sospensione della corsa
- 16) Responsabilità nell'esercizio
- 17) Sostituzione dell'autoveicolo
- 18) Tariffe
- 19) Contachilometri
- 20) Stazionamento
- 21) Sospensione della concessione
- 22) Revoca della concessione
- 23) Decadenza della concessione
- 24) Revisione autoveicoli
- 25) Sanzioni pecuniarie
- 26) Approvazione Ministeriale
- 27) Disposizioni finali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Firma)